

**AS565 - COMUNE DI SIENA/GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA**

Roma, 5 maggio 2009

Comune di Siena  
Direzione Polizia Municipale  
P. O. Mobilità

Comune di Siena  
Direzione Generale

**Oggetto:** parere relativo all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione delle aree di sosta nell'ambito del Comune di Siena.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 29 aprile 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente per la valutazione del caso e, sulla base delle medesime, esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, si ritiene che l'Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

L'Amministrazione Comunale non ha, infatti, provveduto a fornire le informazioni richieste con lettera del 19 febbraio 2009, con particolare riferimento ad analisi di mercato che facciano riferimento ad una valutazione comparativa in senso quantitativo fra la scelta *in house* e il risultato atteso dalla gara, ma si è limitata a precisare di non essere a conoscenza di operatori del settore a livello locale e che l'esperienza maturata nel periodo di gestione sperimentale dalla società Siena Parcheggi avrebbe consentito il conseguimento di risultati ampiamente soddisfacenti.

Inoltre, nella risposta alla richiesta di informazioni inviata, codesta Amministrazione si è limitata a sottolineare come nel caso di specie ricorrerebbero tutti i presupposti, richiesti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, per l'affidamento *in house* del servizio, in quanto la società Siena Parcheggi agisce "*come un vero e proprio organo dell'amministrazione dal punto di vista sostantivo, non contaminato da alcun interesse privato*".

Sulla base di quanto precede emerge che all'Autorità non sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare l'effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato, soprattutto in considerazione del fatto che la dimensione e la connotazione morfologica del territorio in esame non rappresentano, di per sé, pregiudiziali di tipo negativo alla ricerca del fornitore dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso procedure competitive.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*